

STATUTO

**UNICOOP SOC.
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. OPPURE:
UNICOOP COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC PIAZZA CITTADELLA
2

Numero REA: PC - 115236

Codice fiscale: 00923980338

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL NUMERO DI REPERTORIO 130.186/30.633

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, sede e denominazione)

È costituita, ai sensi della Legge 381/91, con sede nel comune di Piacenza la Società Cooperativa denominata

"Unicoop Società cooperativa sociale a r.l."

enunciabile anche **"Unicoop cooperativa sociale a r.l."** o **"Unicoop s.c.s."**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie anche altrove, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e oggetto)

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di anziani, infanti e le loro famiglie, portatori di handicap, tossicodipendenti, adulti in disagio sociale, carcerati, minori, emarginati in genere. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per terzi:

1. attività e servizi di assistenza domiciliare e in struttura;
2. attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
3. attività e servizi per l'infanzia e le famiglie;
4. strutture di accoglienza per gli utenti di cui al comma 1, nonché servizi integrati per residenze protette;
5. servizi e centri di riabilitazione;

6. centri diurni e altre strutture con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
7. attività scolastiche e parascolastiche e di sostegno scolastico - educativo a favore degli utenti di cui al comma n. 1;
8. coordinamento e consulenza relativi ai servizi socio sanitari ed educativi per i soggetti sopra elencati, anche non gestiti direttamente dalla cooperativa;
9. servizi accessori connessi all'attività principale, quali ad esempio pulizie, gestione mense, trasporti e ogni altra attività complementare finalizzata alla realizzazione degli scopi sociali;
10. attività di progettazione, consulenza e formazione negli ambiti di impegno della cooperativa;
11. attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
12. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
13. corsi di formazione volti alla crescita umana, professionale, culturale e cooperativistica, anche con il contributo CEE, degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli;
14. iniziative nei confronti dei soci e degli utenti, atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari e un migliore servizio alla persona;
15. ogni altra attività nell'interesse dei soci e degli assistiti connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- a. ricevere prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge;

- b. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa e partecipare alla loro attività, concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;
- c. integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, prestando anche avvalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;
- d. aderire ad altri Enti od organismi economici, morali, culturali, assistenziali;
- e. contrarre mutui, aperture di credito in c/c per sconto effetti, anticipazioni passive e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie;
- f. richiedere ed utilizzare le provvidenze messe a disposizione dalla CEE, dallo Stato italiano, dalla Regione e da Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti;
- g. partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a rafforzare, con l'esempio nei rapporti tra i soci e in quelli fra gli stessi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà;
- h. partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
- i. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel D.L. 95/1974 convertito nella Legge 216/1974 e modificato con l'articolo 12 della Legge 23 marzo 1983 n. 77, nella Legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonché nella Legge n. 197 del 5 luglio 1991.

I soci possono effettuare conferimenti a fondo perduto, e quindi senza alcun obbligo di rimborso, a favore della società nei limiti e con i criteri di cui all'art. 11 Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quali precisati o precisandi anche in futuro con deliberazioni del C.I.C.R.; tali finanziamenti se non diversamente convenuto, si intendono a titolo gratuito ed improduttivi quindi di interessi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un costruttivo ed equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della Legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze associative e dei consorzi territoriali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di Legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI

Art. 4 (Numero di soci)

I soci possono essere persone fisiche o altri soggetti; Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore ai minimi consentiti dalla Legge, se successivamente il numero dei soci diviene inferiore ai minimi di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art. 5 (Requisiti e categorie dei soci)

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'ammissione a socio di coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa di qualsiasi natura ed entità secondo le modalità previste dagli organi competenti;
- b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata Legge 381/91.

c) Soci sovventori nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla Legge 59/92.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6 (modalità per diventare socio)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice; se persona giuridica: denominazione o ragione sociale e sede nonché il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa allegando relativa delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione e lo statuto.
- b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di Legge;
- d) l'impegno ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 7 (Ammissione a socio)

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

I soci sono obbligati:

- Al versamento della quota sottoscritta;
- Ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- A contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

Art. 9 (cessione quote)

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2530 C.C., 6° comma, è vietata la cessione delle quote sociali che non possono neppure essere sottoposte a pegno, usufrutto o vincolo di qualsiasi specie, fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 (Cause di recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata, anche a mano.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della Legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 12 (Cause di esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile anche nei casi in cui il socio:

- a. Venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b. Senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- c. Senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa;
- d. Che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- e. Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f. Che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Art. 13 (Modalità di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata anche a mano. Il socio ha facoltà di ricorrere contro la delibera in oggetto. Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'autorità adita.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte, gli eredi del socio defunto non hanno diritto di subentrare nella qualità di socio. Gli eredi e

legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 15 (liquidazione della quota del socio)

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 26,00 (ventisei/00) nè superiore al limite stabilito dalla Legge.

Art. 18 (Patrimonio della cooperativa)

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dal valore complessivo delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione, con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve indivisibili;
- d) da ogni altra riserva prevista per Legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società

cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

I fondi di riserva sono tutti indivisibili tra i soci durante la vita della società e all'atto del suo scioglimento

Art. 19 (Riserve legali, Statutarie e volontarie ex art. 2545 quater cod. civ.)

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore al 30%
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- al fondo di riserva indivisibile;

Art. 21 (Ristorni)

L'Assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori ed entro i limiti previsti dall'art. 10 6° comma lettera e) del D. Lgs.

n. 460/97.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 23 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul quotidiano "Libertà" o lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano ovvero altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviato a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- approva il bilancio annuale di previsione;
- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 5, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- procede alla nomina dei consiglieri di amministrazione;
- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;

- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di Legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codice civile.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

* Assemblea ordinaria: in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

* Assemblea straordinaria: è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti in proprio o per delega la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 26 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti

all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applicano le limitazioni di Legge.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci.

Le votazioni sono palesi.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla Legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla Legge. Allo stesso è attribuita

la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (cento ottanta) giorni gli organi delegati, se nominati, devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera raccomandata anche a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

dei presenti.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389. Il tutto comunque entro i limiti dell'art. 10 6° comma lettera c) del D. Lgs. n. 460/97.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato, direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 (Collegio Sindacale e controllo contabile)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per Legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Tutti i sindaci devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili

Essi sono rieleggibili.

L'emolumento annuale dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e rimane tale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola Arbitrale)

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la CCiAA di Piacenza, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992,

n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile e tenuto conto degli eventuali ulteriori limiti previsti per le ONLUS, la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di Legge sulle cooperative sociali di cui alla Legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni. Qualora ricorressero le condizioni previste dal 2° comma del suddetto art. 2519, potranno trovare applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Firmati all'originale: STEFANO BOROTTI - MASSIMO TOSCANI

NOTAIO